

# Statuto dell'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV

## Preambolo

*"L'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV aderisce alla Convenzione ONU delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità".*

## Parte Prima: L'ASSOCIAZIONE

### **Art. 1 - Costituzione e Denominazione.**

E' costituita l'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia che è un ETS (Ente del Terzo Settore in base al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) ed in particolare una ODV (Organizzazione di Volontariato articolo 41 comma 1 lettera a). L'eliminazione del vecchio acronimo ONLUS e l'assunzione della nuova denominazione sociale contenente l'acronimo ODV saranno immediatamente spendibili con l'iscrizione nel registro delle associazioni di volontariato, mentre l'acronimo ETS potrà essere spendibile solo una volta ottenuta l'iscrizione nel RUNTS.

### **Art. 2 - Sede.**

L'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV ha sede legale in Udine in via A. Diaz n° 60. Inoltre può avere sedi informative nelle province di Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 - Durata.**

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento.

### **Art. 4 - Scopi.**

L'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a tutela dei diritti civili e persegue, come fine fondamentale:

- a) il completo soddisfacimento delle necessità fondamentali e sociali dei mielolesi;
- b) il loro ampio inserimento sociale;
- c) il loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile.

Scopo dell'Associazione, in base al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è lo svolgimento di attività nei settori individuati dall'articolo 5, commi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

A tal fine l'Associazione si propone in particolare i seguenti scopi operativi:

- 1) rappresentare i paraplegici ed i tetraplegici del Friuli Venezia Giulia nelle loro esigenze ed aspirazioni, in tutte le sedi ritenute utili e con ogni atteggiamento o azione ritenuta giovevole;
- 2) assistere e tutelare le persone di cui al punto 1 nei loro diritti ed interessi materiali e morali, come categoria e come singoli, in conformità a scelte e decisioni degli organi direttivi dell'Associazione;
- 3) promuovere e sollecitare ogni iniziativa ad ogni livello ed in ogni ambito (pubblico, privato, normativo, morale, assistenziale, sanitario, informativo, scientifico, lavorativo, economico, scolastico, sportivo, ecc.) che abbia lo scopo diretto o indiretto di favorire il progresso individuale e sociale dei mielolesi, oppure di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni;
- 4) partecipare ad analoghe iniziative o attività svolte da altri organismi, gruppi o persone;
- 5) gestire direttamente ed indirettamente centri di assistenza e riabilitazione nell'ambito regionale;
- 6) ricevere donazioni e sottoscrizioni, raccogliere fondi da utilizzare per il raggiungimento dei fini statutari; l'attività di raccolta fondi verrà effettuata nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla legge;
- 7) promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizzazione dell'autonomia e della Vita Indipendente delle persone con disabilità.

L'Associazione svolge prevalentemente l'attività associativa in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

#### **Art. 5 – Simbolo dell'Ente.**

Il simbolo dell'Ente è quello approvato dal Consiglio Direttivo ed è allegato al presente Statuto con la denominazione ASSOCIAZIONE TETRA-PARAPLEGICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ODV. La gestione del simbolo è affidata al presidente con parere favorevole del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 - Patrimonio ed Entrate.**

Il patrimonio dell'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili acquistati o acquisiti in virtù di donazioni o lasciti;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione stessa;
- c) contributi, elargizioni ed offerte fatte da soci o da terzi.

#### **Art. 7 - Esclusione dello scopo di lucro.**

Dallo spirito e dalle prassi dell'Associazione è tassativamente escluso ogni scopo di lucro per l'Associazione stessa.

Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale.

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. È fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Corre l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È parimenti preclusa dalla sua attività ogni forma di tornaconto individuale.

#### **Art. 8 – Attività di volontariato.**

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività, diretta o indiretta, a favore dell'associazione in modo gratuito e senza fini di lucro. Tutte le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese documentati e autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'attività di volontariato comunque viene regolata come previsto dall'art. 17 del CTS.

#### **Art. 9 – Personale retribuito.**

L'Ente può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'apposito regolamento che verrà adottato dall'Ente.

#### **Art. 10 – Apartiticità.**

L'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV è assolutamente e rigorosamente indipendente da legami od influenze di partiti politici o gruppi analoghi.

### **Parte Seconda: I SOCI**

#### **Art. 11 - Categorie dei Soci.**

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono:

- a) ordinari;
- b) sostenitori;
- c) onorari.

#### **Art. 12 - Soci ordinari.**

Sono soci ordinari gli iscritti mielolesi e affetti da patologie assimilabili residenti in Friuli Venezia Giulia ed altrove.

### **Art. 13 - Soci sostenitori.**

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che hanno a cuore la condizione personale ed il progresso sociale delle persone di cui all'art. 12.

E' possibile ammettere come soci anche le persone giuridiche (altri Enti del Terzo Settore) ma il loro numero non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

### **Art. 14 - Soci onorari.**

Sono soci onorari, nominati con delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche che hanno apprezzabilmente contribuito al progresso delle persone di cui all'art. 12 e al potenziamento ed allo sviluppo dell'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV mediante aiuti morali o materiali. Non sono tenuti al versamento della quota associativa.

### **Art. 15 - Iscrizione dei soci.**

Il Consiglio Direttivo che, previa motivazione, delibera l'accettazione o il rifiuto dell'iscrizione entro novanta giorni dalla domanda, determina la categoria alla quale il nuovo socio va iscritto. Per i minori di anni 18 e per gli incapaci, la domanda sarà sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà, dal tutore o dall'amministratore di sostegno. Le persone giuridiche, all'atto dell'iscrizione devono nominare con delega scritta un loro rappresentante, che può essere sostituito previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

### **Art. 16 - Doveri dei soci.**

I soci hanno l'impegno di:

- a) perseguire, nelle forme possibili, la promozione sociale e culturale delle persone di cui all'art.12;
- b) cooperare e contribuire, secondo le loro possibilità ed i mezzi disponibili, alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione, partecipando ed attivando la sua azione;
- c) rispettare la volontà legalmente espressa dagli organi dell'Associazione e non ostacolarne in alcun modo l'esecuzione;
- d) corrispondere la quota associativa se soci ordinari o sostenitori.

Le prestazioni e collaborazioni degli associati debbono essere gratuite. È previsto il rimborso delle spese sostenute per l'associazione se ratificate dal Consiglio Direttivo.

Per i soci onorari si auspica la continuazione del vivo senso di solidarietà che li lega alle persone di cui all'art. 12.

Si prescinde dal pagamento della quota associativa in caso di necessità del socio o in circostanze giudicate esimenti dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 17 - Diritti dei soci.**

I soci delle tre categorie hanno completa parità di diritti; l'unica eccezione riguarda l'eleggibilità di quattro componenti il Consiglio Direttivo, tra cui le cariche di Presidente, Vicepresidente e due Consiglieri, riservate ai soci ordinari.

I soci hanno diritto ad accedere alla consultazione del libro degli associati e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee entro trenta giorni da formale richiesta scritta inoltrata al Presidente dell'Associazione.

### **Art. 18 - Diritto di voto e suo esercizio.**

L'esercizio del voto è limitato ai soci in regola con il tesseramento. Per i soci minori di 18 anni o incapaci, l'esercizio del voto compete a chi esercita la patria potestà o ne ha la tutela, o dall'amministratore di sostegno.

Nelle votazioni le persone giuridiche hanno diritto ad un voto.

L'elezione alle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone saranno svolte a scrutinio segreto.

### **Art. 19 - Rappresentanza del socio.**

Il Socio, tranne che per le funzioni connesse a cariche sociali, può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Ogni delegato non può rappresentare più di due altri soci.

### **Art. 20 - Accesso alle cariche sociali e riserva a favore dei soci ordinari.**

Tutti i soci indistintamente possono far parte degli organi sociali dell'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV, tranne il Presidente ed il Vicepresidente e due Consiglieri, che devono essere eletti tra i soci ordinari.

### **Art. 21 - Cariche sociali e loro gratuità.**

Ogni socio non può ricoprire più di una carica sociale. I componenti che ricoprono cariche sociali non possono percepire compensi; è previsto solo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione se ratificate dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

### **Art. 22 - Perdita della qualità di socio.**

La qualità di socio si perde:

- 1) per dimissioni;
- 2) per mancato pagamento della quota associativa per un anno;
- 3) per espulsione deliberata dagli organi giudicanti quando il socio:
  - a) ha gravemente violato lo statuto;
  - b) ha agito in contrasto, in danno, in concorrenza o comunque in pregiudizio dell'Associazione;
  - c) ha leso o compromesso, direttamente o indirettamente, il patrimonio, il prestigio o la dignità dell'Associazione, o l'immagine pubblica delle persone di cui all'art. 11;
  - d) ha compiuto atti o tenuto comportamenti assimilabili, a giudizio del Consiglio Direttivo e degli organi giudicanti, a quelli precedenti.

### **Art. 23 – Dimissioni.**

I soci possono presentare in qualsiasi momento le dimissioni, possibilmente motivandole. Le dimissioni hanno effetto dalla loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di soci eletti a cariche sociali, si applica l'art. 47.

## **Parte Terza: GLI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 24 - Organi dell'Associazione.**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 25 - L'Assemblea dei soci.**

L'Assemblea dei soci è il maggior organo deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci e loro delegati purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs.117.

#### **Art. 26 - L'Assemblea ordinaria.**

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno entro i termini della normativa vigente, ovvero entro il 30 aprile.

All'Assemblea ordinaria compete in particolare:

- a) discutere e votare la relazione sulla gestione dell'esercizio trascorso, predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) discutere e votare il programma di attività dell'Associazione per l'esercizio futuro;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) eleggere con votazione segreta, separata e successiva, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) determinare le quote associative;
- g) esaminare e deliberare ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- h) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali revoche e sanzioni nei loro confronti;
- j) deliberare sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo e lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad un altro organo eletto dalla medesima;
- k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza;
- m) nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di controllo.

#### **Art. 27 - L'Assemblea straordinaria.**

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

#### **Art. 28 - Convocazione dell'Assemblea.**

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 30 giorni prima della data di riunione.

La lettera di convocazione deve contenere l'esatta indicazione del luogo, data ed ora della convocazione, con distinzione tra prima e seconda convocazione e l'esposizione dell'ordine del giorno. Dal Consiglio Direttivo dovranno essere iscritti all'ordine del giorno gli argomenti che siano

stati segnalati da almeno un decimo dei soci tramite lettera sottoscritta e consegnata a mano in segreteria entro il 30 gennaio.

#### **Art. 29 - Costituzione dell'Assemblea.**

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci dell'Associazione. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Si consente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, deve essere accertato, possibilmente attraverso l'esibizione della tessera sociale o documento equivalente, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

La regolare costituzione dell'Assemblea è accertata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 30 - Presidenza e Segreteria dell'Assemblea.**

L'Assemblea elegge tra i presenti il Presidente dell'Assemblea il quale la dirige, il Segretario, che ne redige il verbale, e gli Scrutatori in caso di votazioni.

#### **Art. 31 - Votazioni assembleari.**

L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi salvo il caso previsto dall'articolo 32.

Le astensioni dal voto, e così le schede bianche, sono considerate a tutti gli effetti voti non espressi.

Nel caso in cui più persone riportino un eguale numero di voti, ai fini della elezione a cariche sociali o in situazioni analoghe, valgono i seguenti principi di priorità:

- a) quando la parità di voto si verifica tra soci ordinari ed un socio delle altre categorie, prevale il socio ordinario;
- b) quando la parità di voto si verifica tra due o più soci ordinari, o tra due o più soci delle altre categorie, prevale il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione, e successivamente con maggiore anzianità anagrafica.

Gli elettori possono esprimere un massimo di 5 preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo ed un massimo di 3 per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 32 - Modifiche dello statuto.**

Per le modifiche dello statuto è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti anche in seconda convocazione. Al fine di favorire la massima partecipazione dei soci con difficoltà di mobilità, è ammesso il voto per delega come previsto dall'art. 19.

#### **Art. 33 - Composizione del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di undici componenti. Tutti gli amministratori dell'organizzazione di volontariato sono scelti tra le persone fisiche, ovvero indicate tra i propri associati.

Il Consiglio Direttivo è considerato riunito anche se i suoi componenti sono collegati attraverso sistemi di comunicazione telematici. Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza effettiva, anche per via telematica, della maggioranza dei suoi componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo eleggerà l'Ufficio di Presidenza al fine di rendere più dinamica e funzionale l'attività del Consiglio Direttivo stesso.

L'Ufficio di Presidenza è composto da: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed un Consigliere.

Oltre ai 7/11 consiglieri, si prevede la possibilità, a discrezione del Consiglio Direttivo, di nominare 4 membri esterni provenienti dai 4 territori di: Pordenone, Udine, Gorizia Trieste.

I componenti nominati sul territorio partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.

Tutti i consiglieri e i membri esterni devono essere in regola con il versamento della quota associativa, pena la decadenza immediata della carica.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Art. 34 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti.**

Il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti, i Probiviri, i quattro membri esterni nominati sul territorio e tutti gli associati iscritti nel Registro dei Volontari dell'associazione Tetra-paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV, giacente nella sede, sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 solamente nelle funzioni svolte a servizio dell'associazione stessa.

### **Art. 35 - Funzioni del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo esplica tutte le funzioni sue proprie ed in particolare:

- a) provvede alle elezioni delle cariche sociali di Presidente, Vice-presidente, Tesoriere e Segretario;
- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- c) redige il bilancio consuntivo e preventivo e vi inserisce la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) predispose la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione;
- e) propone all'Assemblea il programma annuale dell'attività;
- f) delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria predisponendone, in unione con il presidente, il relativo ordine del giorno;
- g) cura, in unione con il Presidente e l'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- h) amministra i beni dell'Associazione;
- i) propone le modifiche dello Statuto all'Assemblea;
- j) elabora, ove occorra, uno o più regolamenti interni sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- k) nomina, in particolare, rappresentanti dell'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV, per affari determinati, in comitati per lo studio di problemi particolari, scegliendo fra i soci;
- l) adotta le decisioni occorrenti a tutti i fini suddetti, redigendone apposito verbale;
- m) risponde del suo operato davanti all'Assemblea;
- n) delibera sulle spese e sulle erogazioni di fondi disponibili, sempre nei limiti del bilancio preventivo;
- o) convoca i quattro componenti del territorio;
- p) nomina, qualora se ne ravvisi la necessità, un segretario supplente individuato tra i soci;
- q) effettua l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, l'aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, l'aggiornamento e la tenuta del

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 36 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza.**

Le funzioni dell'Ufficio di Presidenza sono:

- a) provvedere all'ordinaria amministrazione;
- b) adottare tutte le deliberazioni urgenti;
- c) dirigere il funzionamento amministrativo dell'Associazione del quale è responsabile davanti al Consiglio Direttivo;
- d) mantenere i rapporti con la FAIP e le altre Federazioni Nazionali;
- e) partecipare a fiere e congressi che riguardano i soci;
- f) ricercare fondi e promuovere nuove progettualità per l'Associazione;
- g) inoltre ha il compito di fungere da tramite tra il Consiglio Direttivo e i vari Istituti di ricerca e di riabilitazione, gli Ordini dei medici e la rete ospedaliera, promuovendo l'attività dell'Associazione.

### **Art. 37 - Il Presidente del Consiglio Direttivo.**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti del Consiglio stesso per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV;
- b) firma gli atti ufficiali;
- c) convoca l'Assemblea dei soci e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, e ne riassume ed esprime la volontà;
- e) risponde delle sue attribuzioni davanti al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

### **Art. 38 - Supplenza del Presidente.**

Il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere da più anni iscritto all'Associazione.

### **Art. 39 - Dimissioni del Presidente.**

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Il Vicepresidente convoca entro sessanta giorni dalle dimissioni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

### **Art. 40 - Il Segretario del Consiglio Direttivo.**

Il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza coadiuva l'attività e redige i verbali dei due organi.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito da un Segretario supplente nominato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 41 - Il Tesoriere.**

Il Tesoriere è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 42 – L'organo di controllo.**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Ad essi si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo esercita le funzioni previste dalla legge. La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 43 – Il Revisore legale dei conti.**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.

#### **Art. 44 - Responsabilità del Presidente e dei Consiglieri.**

Il Presidente e i Consiglieri sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme di legge vigenti.

#### **Art. 45 - Mozione di sfiducia.**

La mozione di sfiducia sull'attività del Consiglio Direttivo, riportata con maggioranza semplice in qualunque Assemblea, provoca l'immediata decadenza di tutti gli organi sociali e l'immediata elezione di nuovi componenti di tali organi.

#### **Art. 46 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo e vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile dell'Associazione; di ciò redige verbale e riferisce all'Assemblea. Esso è composto da tre membri effettivi che eleggono fra essi il proprio Presidente, e da due membri supplenti.

Si prevede la nomina eventuale di un Organo di controllo esterno qualora vengano superati i limiti patrimoniali e di ricavi come previsto dal CTS.

#### **Art. 47 - Il Collegio dei Probiviri.**

Il Collegio dei Probiviri, organo di magistratura interna all'Associazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

E' altresì organo di consulenza in materia di applicazione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

Il Collegio dura in carica quattro anni a decorrere della data di nomina. Rimane in carica fino all'insediamento del nuovo collegio.

In caso di dimissioni o cessazione di incarico di uno dei suoi componenti, il Presidente del Collegio provvederà alla cooptazione a componente effettivo di quello con maggiori voti e, in caso di parità, di quello con maggior anzianità di iscrizione dei supplenti. La prima assemblea provvederà alla reintegrazione del Collegio.

I Probiviri sono scelti tra le persone di comprovata competenza e conoscitori della vita associativa. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio nella prima riunione nomina il Presidente. Di ogni seduta viene redatto il verbale che viene trasmesso al Consiglio Direttivo.

Le pronunce del Collegio sono fatte sempre in forma scritta.

In particolare il Collegio:

- a) Vigila sull'osservazione dello Statuto.
- b) Interviene per dirimere qualsiasi controversia.
- c) E' giudice di unica istanza.
- d) Giudica sul caso e delibera l'espulsione o altre sanzioni, oppure procede alla reintegrazione del socio.

Tutte le decisioni del Collegio devono essere motivate, sono immediatamente esecutive, vincolanti ed appellabili in Assemblea.

#### **Art. 48 - votazione nel Consiglio Direttivo, nell'Ufficio di Presidenza, nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri.**

Il Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri deliberano a maggioranza dei presenti, che devono essere almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 49 - Reintegrazione degli organi sociali.**

Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, una vacanza nel numero dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso delibera l'ammissione dei primi non eletti.

Se il caso riguarda un componente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, all'assente subentra un revisore o un probiviro supplente e, in mancanza di questi, il primo dei non eletti.

È sempre salva la facoltà del Consiglio Direttivo, per gravi ragioni, di indire nuove elezioni per il rinnovo dell'intero organo sociale.

#### **Art. 50 - Durata degli Organi Sociali.**

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni.

#### **Art. 51 - Durata dell'anno sociale.**

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

#### **Art. 52 – Scioglimento.**

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà avvenire inderogabilmente con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

La stessa Assemblea deve decidere sulla devoluzione del Patrimonio Sociale.

I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti secondo la volontà dell'Assemblea dei Soci ad altri Enti del Terzo Settore previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla normativa vigente al momento dello scioglimento.

#### **Art. 53 - Disposizioni transitorie e rinvio.**

Fino all'iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'ente non può utilizzare l'acronimo "ETS" e non trovano applicazione gli articoli del presente Statuto che

presuppongono detta iscrizione; si applicano le disposizioni transitorie di cui al titolo XII del citato D.lgs. n. 117 del 2017.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.